CAMERA DEI DEPUTATI N. 1331

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PORCU

Adeguamento dell'indennità di accompagnamento degli invalidi civili non deambulanti

Presentata il 30 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 11 febbraio 1980, n. 18, ha istituito un'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.

L'articolo 1 della citata legge n. 18 del 1980 precisa che: « Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-*bis*, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 ».

Quest'ultima norma, con legge 26 luglio 1984, n. 392, è stata interpretata nel senso che detta equiparazione comporta l'estensione della nuova misura dell'indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico prevista dalla legislazione sulle pensioni di guerra.

Esisteva quindi una perfetta corrispondenza tra la misura dell'indennità di accompagnamento degli invalidi a quella prevista, nel tempo, per i grandi invalidi di guerra aventi le medesime minorazioni. La stessa equiparazione esisteva per i ciechi civili.

Tale equilibrio è venuto meno con la legge 21 novembre 1988, n. 508, che, integrando e modificando la presente normativa riguardante l'indennità di accompagnamento degli invalidi civili e dei ciechi civili, ha stabilito, all'articolo 2, comma 4, che l'adeguamento automatico: « (...) sarà calcolato con riferimento all'importo dell'indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai grandi invalidi di guerra ascritti

alla tabella E, lettera a-*bis*, allegata alla legge medesima ».

Si è creata quindi una differenziazione di trattamento tra la categoria dei minorati civili (invalidi civili e ciechi civili) e quella dei grandi invalidi di guerra.

La differenziazione è stata eliminata, con effetto dal 1° marzo 1991, per i ciechi civili (legge 31 dicembre 1991, n. 429), per cui alla sperequazione già esistente tra invalidi civili e invalidi di guerra si è aggiunta quella tra invalidi civili e ciechi civili, cioè si sono venute a determinare incomprensibili diversità di trattamento anche nell'ambito della stessa categoria dei minorati civili.

Con l'approvazione della citata legge n. 429 del 1991, il Parlamento ha accolto il principio affermato dai senatori proponenti, in virtù del quale sul piano delle quotidiane esigenze di vita non può non riconoscersi piena identità di bisogni, ancorché rimangano diverse le ragioni e le motivazioni dell'intervento pubblico (Cfr. X legislatura Atto Senato n. 2723).

È indiscutibile che tale principio vale anche per gli invalidi civili che, oltre ad essere invalidi totali, sono costretti a vivere su una sedia a rotelle (perché non deambulanti), ovvero sono incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita (e quindi abbisognevoli di un'assistenza continua).

Ed infatti, nella X legislatura in sede di discussione alla Camera dei deputati della proposta di legge n. 5922, che si è concretata nella legge n. 429, il Governo ha accolto l'ordine del giorno presentato dai deputati Brescia, Saretta, Tagliabue, Artioli e Armellin per estendere agli invalidi civili assoluti gravissimi le disposizioni relative all'adeguamento dell'indennità di accompagnamento dei ciechi civili (Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari della Camera dei deputati in data 14 novembre 1991, pagina 106).

È pertanto di tutta evidenza che l'estensione proposta risponda a indubbi criteri equitativi in quanto l'indennità di accompagnamento persegue le medesime finalità assistenziali sia per i ciechi civili assoluti, sia per gli invalidi civili affetti da minorazioni gravissime, per cui l'esclusione di questi ultimi dalle nuove norme si pone in contrasto con i princìpi fondamentali, sempre seguiti, che informano l'intero sistema normativo dell'assistenza sociale.

L'estensione è stata pressantemente richiesta dall'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili (ANMIC) nell'ambito dei suoi poteri di rappresentanza giuridica e di tutela dei diritti degli invalidi.

Si ritiene doveroso accogliere tale richiesta presentando l'unita proposta di legge al cui onere finanziario, specificato sulla tabella allegata alla relazione, può farsi fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

CALCOLO DELL'ONERE

Anno 1991

	Importo aumentato	L.	791.475 mensili
	Importo attuale	L.	636.250 mensili
	Differenza	L.	155.225 mensili

Aventi diritto: 600.000
Onere mensile: L. 600.000 x 155.225 = L. 93.135.000.000
Per 10 mesi: L. 931.350.000.000

Anno 1992

	Importo aumentato	L.	857.450 mensili
	Importo attuale	L.	673.130 mensili
	Differenza		

Aventi diritto: 650.000 L. 184.320 mensili
Onere mensile: L. 650.000 x 184.320 = L. 119.808.000.000
Per 12 mesi: L. 1.437.696.000.000

Anno 1993

	Importo aumentato	L.	930.880 mensili
	Importo attuale	L.	710.900 mensili
	Differenza	L.	219.900 mensili

Aventi diritto: 650.000
Onere mensile: L. 650.000 x 219.900 = L. 142.935.000.000
Per 12 mesi: L. 1.715.220.000.000

Anno 1994

	Importo aumentato	L.	960.200 mensili
	Importo attuale	L.	724.910 mensili
	Differenza	L.	235.290 mensili

Aventi diritto: 650.000
Onere mensile: L. 650.000 x 235.290 = L. 152.938.500.000
Per 12 mesi: L. 1.835.262.000.000

Anno 1995

	Importo aumentato	L.	995.800 mensili
	Importo attuale	L.	741.300 mensili
	Differenza	L.	254.500 mensili

Aventi diritto: 650.000

Onere mensile: L. 650.000 x 254.500 =	L.	165.425.000.000
Per 12 mesi:	L.	1.985.100.000.000

Anno 1996

	Importo aumentato	L.	1.020.720 mensili
	Importo attuale	L.	752.720 mensili
	Differenza	L.	268.000 mensili

Aventi diritto: 650.000

Onere mensile: L. 650.000 x 268.000 =	L.	174.200.000
Per 12 mesi:	L.	2.090.400.000.000

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Con decorrenza dal 1° marzo 1991, l'indennità di accompagnamento spettante agli invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall'articolo 3, comma 2, lettera A-*bis* della legge 6 ottobre 1986, n. 656, spettante ai grandi invalidi di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano all'indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l'indennità di assistenza e accompagnamento spettante ai grandi invalidi di guerra.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9.900 miliardi per il 1996, e lire 2.090 miliardi a partire dal 1997, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1331
Lire 500